

N. 438

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori WILDE, TABLADINI e CECCATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996

Facoltà alle regioni di istituire nuove case da gioco
e relativa regolamentazione

ONOREVOLI SENATORI. - La strategia, che oggi tutti riconoscono necessaria, intesa a sostenere vigorosamente la ripresa economica e produttiva, con particolare riguardo alla media e piccola impresa, deve essere ampliata ed attuata riconoscendo anche al turismo un ruolo primario e paritario agli altri settori economici. Tale settore produce, infatti, congiuntamente con l'indotto, un movimento di capitali di circa 100 mila miliardi annui, parte dei quali in valuta pregiata, e può garantire migliaia di posti di lavoro.

Per questo motivo diventa prioritaria qualsiasi iniziativa atta ad incentivare la produttività del settore ed in tal senso non si possono disattendere le insistenti richieste dalla base imprenditoriale degli operatori turistici, atte a sbloccare ed attivare normative in merito alle «case da gioco». Importanti sono anche le richieste dei dipendenti del settore, i cui sindacati evidenziano che nel 1993 ci sono avuti cali, in tutte le quattro case da gioco italiane, a Venezia del 4,09 per cento, a San Remo del 7,23 per cento, a Campione del 10,7 per cento, a S. Vincent del 2,77 per cento, dovuti soprattutto alla concorrenza straniera e stimati complessivamente in un centinaio di miliardi all'anno, regalati all'evasione della domanda lungo le direttrici di Novagorica o Portorose in Slovenia e Velden in Austria.

Obiettivo primario è controbattere la concorrenza delle nazioni a noi confinanti come Slovenia, Austria, Svizzera e Francia, le quali sono già organizzate così da attirare e favorire notevoli «flussi in uscita», sia di persone che di nostra valuta pregiata.

Occorre inoltre osservare che al confine austro-sloveno, sono operanti ben undici Casinò e che, da fonti giornalistiche specializzate, risulterebbe che la Slovenia abbia presentato un progetto di investimenti nel settore per ben 10 miliardi di dollari. È

quindi strategicamente importante, ribaltare la situazione attivando una forte concorrenzialità, individuando regionalmente le sedi delle sale da gioco, in località turistiche conosciute per le loro bellezze naturali, storiche, artistiche, termali, in modo da promuovere un'immagine completa e concorrenziale delle nostre località e quindi lanciare offerte turistiche altamente qualificate.

Le numerose località turistiche italiane, scarsamente dotate di impianti olistici, ma dotate di bellezze storiche, artistiche, culturali ed anche naturali potrebbero trarre grandi vantaggi per interi bacini di utenza turistica e, grazie alle convenzioni tra regioni e società concessionarie, si potrebbero avere grosse spinte finanziarie relative ai maggiori costi, dovuti al *surplus* di persone e mezzi, e che sollevano problematiche relative agli arredi urbani, parcheggi, teatri, palazzi dello sport, acquedotti, fognature, viabilità, servizi, porti, ma anche in realzione ed in favore alla salvaguardia ed al recupero di beni immobili di interesse storico e artistico. Questi vantaggi nella loro globalità evidenziano la necessità di realizzare tale iniziativa.

I dubbi di carattere morale che sino ad ora hanno sempre ostacolato tali iniziative, diventano contraddittori, poichè lo Stato già esercita il lotto, il totocalcio, le numerose lotteria locali e nazionali, le scommesse alle corse di cavalli, il «gratta e vinci», ma è importante anche osservare che già esistono sale da gioco in quattro comuni: San Remo, S. Vicent, Venezia e Campione d'Italia. Altra realtà da non sottovalutare è che in Italia esistono numerose bische clandestine di vario genere, più volte scoperte dalla Guardia di finanza, per cui l'apertura dei Casinò, potrebbe ostacolare anche queste attività illecite, che favori-

scono il potere mafioso, che da tale clandestinità trae grossi vantaggi.

Il presente disegno di legge offre a tutte le regioni italiane la facoltà di provvedere all'apertura, nell'ambito del proprio territorio, di una sola casa da gioco, ferma restando, l'attuale situazione relativa ai casinò esistenti e la deroga per le regioni confinanti con Austria, Svizzera, Francia e Slovenia.

La scelta dei comuni destinatari dell'insediamento verrà effettuata nell'ambito delle rispettive regioni previa richiesta dei comuni interessati e tenuto conto dei requisiti di idoneità richiesti.

Le commissioni regionali appositamente costituite valuteranno i requisiti di idoneità richiesti, preferendo le località ad economia prettamente turistica.

L'articolo 4 impegna i comuni destinatari degli insediamenti ad effettuare il bando di gara entro quattro mesi dalla comunicazione del presidente della Giunta regionale e solleva il comune dagli oneri della gara d'appalto.

L'articolo 5 crea le condizioni per la destinazione degli immobili che eventualmen-

te dovessero essere disonibili o necessitano di interventi di restauro o di recupero ed inoltre i tempi per il compimento dei lavori e l'avvio d'esercizio.

L'articolo 6 detta i principi normativi ai quali il presidente della giunta regionale dovrà attenersi nella stesura del regolamento per l'esercizio e la disciplina della casa da gioco, con facoltà di stabilire le modalità di riscossione del canone che dovrà essere versato alla regione annualmente, in via anticipata, e le garanzie assicurative o bancarie che il concessionario dovrà presentare, e stabilisce la possibilità di revoca della concessione in caso di mancata osservanza delle disposizioni.

Gli articolo 8 e 9 fanno riferimento alla situazione attuale delle case da gioco, le quali vengono riconfermate con l'obbligo di adeguare alla nuova normativa entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione dipendente dalla nuova legge.

L'articolo 11 rimanda infine alle disposizioni vigenti in tema di tasse e concessioni governative.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. In deroga a quanto disposto dal codice penale agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722, le regioni possono autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco, con funzionamento anche periodico sul proprio territorio regionale.

2. A tale limitazione non sono soggette le regioni confinanti con Slovenia, Austria, Svizzera, Francia che, ferma restando la situazione attuale per quanto riguarda le case da gioco già esistenti, possono autorizzare l'apertura e l'esercizio di più case da gioco.

Art. 2.

1. I comuni interessati all'apertura di una casa da gioco sul proprio territorio presentano richiesta al presidente della giunta regionale illustrando le caratteristiche turistiche del territorio, la eventuale disponibilità di immobili di interesse artistico-storico idonei eventualmente bisognosi di interventi conservativi e di attrezzature turistico alberghiere atte a soddisfare le esigenze connesse a tale attività.

Art. 3.

1. Il presidente della giunta regionale istituisce una commissione paritetica da lui presieduta, composta da funzionari regionali operanti nel settore dei beni culturali e ambientali, dei trasporti, delle finanze, del turismo e spettacolo e da funzionari delle varie associazioni di categoria del turismo e del commercio, che entro due mesi dal ricevimento delle istanze individuali, tra i comuni che ne hanno fatto

richiesta, le località più idonee all'insediamento in base ai seguenti requisiti:

a) siano ubicate in zone di rilevante importanza dal punto di vista turistico con particolare riguardo alle zone termali;

b) abbiano disponibilità di immobili di importanza storico-artistica che necessitano di interventi di recupero e di una adeguata attrezzatura turistico alberghiera;

c) non siano località con popolazione residente superiore ai 30.000 abitanti.

2. Il presidente della giunta regionale, sentita la proposta della commissione, entro il termine di due mesi concede l'autorizzazione con proprio decreto e ne da comunicazione al comune prescelto.

Art. 4.

1. Il comune, entro quattro mesi dall'avvenuta comunicazione di assenso, indice la gara d'appalto che dovrà essere pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della regione e su un giornale a diffusione nazionale per sette giorni consecutivi.

2. Gli oneri sostenuti per la gara d'appalto sono a totale carico del concessionario.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dalla eventuale ristrutturazione degli immobili affidati dal comune al concessionario per essere adibiti agli usi di cui alla presente legge sono a totale carico del concessionario.

2. Entro un anno dalla data della gara di appalto, i lavori per eventuali restauri dovranno essere ultimati e dovrà essere avviato l'esercizio della casa da gioco, a pena di decadenza.

3. Non possono prendere parte alla gara d'appalto i cittadini o le società già concessionarie o partecipate e partecipanti alla gestione di altra casa da gioco. Il periodo di prima concessione ha inizio con l'avvio dell'esercizio.

Art. 6.

1. Ai fini della vigilanza da parte degli agenti e funzionari preposti, i locali delle case da gioco sono considerati locali pubblici.

2. I soci della società concessionaria o il singolo concessionario, gli amministratori, i membri del collegio sindacale, i direttori generali e tutto il personale comunque operante nell'ambito dell'esercizio della casa da gioco, sono assoggettati alle norme di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e alla legge 17 maggio 1991, n. 157.

3. Il presidente della giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge emana le norme di attuazione per la disciplina e l'esercizio delle case da gioco nell'ambito della regione.

4. Le norme di attuazione di cui al comma 3 devono contenere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità e disciplineranno l'accesso alle case da gioco con divieto assoluto per i minori;

b) l'elenco dei giochi che potranno essere praticati;

c) i giorni di chiusura e l'orario di apertura;

d) disposizioni relative alla correttezza della gestione amministrativa ed al controllo delle risultanze della stessa da parte di organi competenti;

e) tutte le altre disposizioni atte a garantire la regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle attività che vi si svolgono o che potranno essere attuate anche collateralmente;

f) le modalità per la concessione della gestione a singoli privati o a società a capitale privato; le garanzie per l'appalto e le cauzioni; le qualità morali ed economiche del concessionario e del personale addetto; le modalità di riscossione del canone di concessione che dovrà essere versato annualmente in via anticipata; le fidejussioni assicurative o bancarie che il concessionario

rio dovrà prestare a copertura degli impegni assunti; i relativi controlli e la possibilità di revoca della concessione in caso di mancata osservanza da parte del concessionario delle condizioni previste per la concessione senza che ciò comporti onere alcuno alla pubblica amministrazione;

g) tutte le cautele e le altre prescrizioni idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle attività che vi si svolgono.

Art. 7.

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il registro dei soggetti aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione delle case da gioco.

2. Al registro di cui al comma 1 possono essere iscritte società di diritto privato, aventi sede legale nel territorio nazionale, anche a partecipazione di capitale estero europeo.

3. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione al registro di cui al comma 1, nonché i casi di cancellazione dal medesimo.

4. Per l'iscrizione al registro delle società di capitale, le azioni o le quote devono essere nominative. I trasferimenti a titolo oneroso e gratuito e le divisioni di azioni o di quote devono essere autorizzati dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro del tesoro. Analogamente si provvede per la costituzione di pegni o vincoli di ogni genere sulle azioni o sulle quote.

5. Ai soggetti iscritti al registro di cui al comma 1 si applica l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

6. È vietata l'iscrizione al registro di cui al comma 1 dei soggetti cui sia stata inibita in qualunque Paese la partecipazione alla conduzione di case da gioco.

Art. 8.

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito un registro nazionale degli impiegati tecnici delle case da gioco (*croupiers*), con articolazione nazionale.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i sindacati maggiormente rappresentativi della categoria, stabilisce, con proprio decreto, i criteri, i requisiti e la modalità di iscrizione al registro e di cancellazione dal medesimo, nonchè i casi di incompatibilità.

3. Il trattamento giuridico ed economico, e il mansionario dei *croupiers* sono definiti attraverso apposito contratto collettivo nazionale di lavoro, con possibilità di articolazione aziendale, da stipulare fra una delegazione dei concessionari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore.

Art. 9.

1. I proventi derivanti dai versamenti alla regione della tassa di concessione e di parte degli utili della gestione sono così ripartiti:

a) il 30 per cento al comune ove ha sede la casa da gioco con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinare fondi ad attività atte all'incentivazione del turismo;

b) il 70 per cento alla regione con l'obbligo per l'amministrazione regionale di destinare tali fondi alle provincie che li impiegheranno per l'incentivazione del turismo sul territorio di loro competenza.

Art. 10.

1. Sono fatte salve le autorizzazioni concesse per le case da gioco in esercizio con sede nei comuni di San Remo, Campione d'Italia, Venezia e Saint Vincent.

Art. 11.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le case da gioco già in esercizio dovranno uniformarsi alla nuova disciplina.

Art. 12.

1. La concessione non può eccedere la durata di dieci anni per il primo periodo di concessione ed è rinnovabile alla scadenza.

2. Il periodo relativo alle successive concessioni non potrà eccedere la durata di cinque anni.

Art. 13.

1. Alle case da gioco si applica la tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 29, n. 1, del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.

